

AREA RECLUTAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dirigente: Dott.ssa Aurelia De Simone

Coordinatore Dott. Luca Busico

Unità Amministrazione personale tecnico amministrativo

Responsabile Dott. Massimiliano Galli

VIA E-MAIL

Prot. n. I/3A/0008499

DATA: 29/06/2011

A tutto il personale tecnico amministrativo

A tutto il personale cel

Oggetto: invio telematico dell'attestazione di malattia - visite fiscali

Gentili colleghi,

ad un anno dall'entrata in vigore della normativa che prevede l'invio esclusivamente in forma telematica delle attestazioni di malattia si riscontra, tranne sporadiche eccezioni, un totale allineamento a quanto disposto dalla norma.

L'obbligo per il dipendente di consegnare al datore di lavoro l'attestazione di malattia entro 5 giorni lavorativi dall'insorgenza dell'evento, viene quindi ormai assolto dal medico curante con il suddetto invio telematico del documento.

Colgo l'occasione per ricordare le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18:00, come previsto dal DPCM 18.12.2009, n. 206, reperibile all'indirizzo http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/certificati_medici/decreto_206_209.pdf .

Ricordo inoltre che è **obbligo del dipendente essere reperibile al proprio domicilio nelle suddette fasce orarie**. In caso di assenza al domicilio comunicato al datore di lavoro, durante le fasce orarie, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983, n. 638, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per il primi 10 giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l'assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi che il dipendente ha l'onere di documentare.

Allego alla presente la casistica giurisprudenziale in materia, sottolineando che gli uffici si rifaranno integralmente ad essa per individuare i motivi che possano giustificare l'assenza.

Per qualsiasi chiarimento restano a disposizione i colleghi del "reparto presenze/assenze" dell'Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo.

Cordiali saluti.

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Riccardo Grasso)

Concetto di giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del 11/02/1993)

Si considera giustificato motivo un “ragionevole impedimento”, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie.

Prova del giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/1994)

La prova dell’esistenza di un giustificato motivo di assenza è a carico del dipendente che dovrà dimostrare il valore delle ragioni poste a base dell’impossibilità di essere sottoposto a visita medica.

Dipendente che non ha sentito il campanello al momento della visita (Corte di cassazione con sentenza del 14/05/1997)

Deve considerarsi come assente dal domicilio il dipendente che, pur in casa, non ha sentito il campanello, perché impegnato a fare la doccia. Secondo la Corte il comportamento del dipendente assente per malattia deve essere improntato a diligenza, la quale consiste nel consentire la visita di controllo.

Guasto al campanello (Tar Lombardia 17/11/1997, n° 1946)

Legittimamente è considerata ingiustificata l’assenza di un dipendente se non sia stato possibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell’abitazione del dipendente stesso.

Mancanza del nome nella pulsantiera del citofono (Pret. Milano 15/10/1994, est. Sala)

Qualora il lavoratore abbia esattamente indicato al datore di lavoro l’indirizzo della propria abitazione, non può farsi discendere l’irreperibilità alla visita medica di controllo dalla sola mancanza del suo nominativo sulla pulsantiera del citofono - per aver ignoti asportato la relativa etichetta adesiva all’insaputa del lavoratore - e pertanto deve ritenersi illegittima la sospensione del trattamento di malattia disposta dall’Inps.

Cambio di domicilio o assenza non comunicata (Tar Abruzzo 07/02/1997, n° 56)

La privazione del lavoratore della retribuzione nella misura intera per i primi dieci giorni di assenza e, subordinatamente all’esecuzione di una seconda visita di controllo, in misura della metà per l’intero periodo, prevista dall’art. 5 del D.L. 12/9/83 n. 463 convertito nella Legge 11/11/83, n. 638, non consegue automaticamente all’assenza del lavoratore stesso alla visita domiciliare, presupponendo l’esame e la confutazione delle giustificazioni addotte dall’interessato. L’assenza al domicilio durante la visita fiscale deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dal domicilio senza informare l’amministrazione.

Mancata comunicazione del cambio di domicilio (Corte di Cassazione con sentenza del 16/11/1996)

La mancata effettuazione della visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l’inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l’ipotesi dell’irreperibilità al domicilio.

Dipendente che ha dovuto allontanarsi dall’abitazione per motivi di urgenza (Tribunale di Milano con sentenza del 09/02/1996)

In caso di urgenza, deve considerarsi lecita, l’assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante per effettuare accertamenti.

Giustificato motivo l’impegno serio e apprezzabile da soddisfare con tempestività (Trib. Napoli 18/3/97, pres. Nobile, est. Lorito)

L’obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, nella previsione di cui all’art. 5, DL 12/9/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, resta escluso in presenza di un giustificato motivo di esonero del lavoratore dal rispetto dello stesso che prevale, pertanto, sull’interesse pubblico al controllo dello stato patologico da cui è affetto il soggetto. Il concetto di giustificato motivo richiamato dalla citata disposizione, non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma è integrato, anche in presenza di un impegno serio e apprezzabile, da soddisfare con tempestività, e incompatibile con il rispetto delle fasce orarie.

Dipendente che si trova in cantina al momento della visita

Può capitare che al momento dell’accesso del medico il dipendente non si trovi nella propria abitazione perché magari si è recato in cantina, nel box, nel solaio, in giardino ecc.. In tali casi l’INPS con circolare del 21/10/1999 ha tenuto conto che non va configurata l’assenza se il dipendente sopraggiunge prima che il medico si allontani. Il medico nell’effettuare la verifica deve annotare sul referto tali circostanze.

Assenza dal domicilio per accompagnare la moglie a fare la spesa (Corte di Cassazione con sentenza del 03/08/1995)

Non può considerarsi una valida giustificazione l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità per accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa, ciò sia per pochezza della giustificazione, sia per l’estrema facilità di avvalersi di altri orari.

Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche (Corte di Cassazione con sentenza del 23/07/1998)

L'assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante (Corte di Cassazione con sentenza del 04/03/1996)

Deve considerarsi giustificata l'assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.

Non è sanzionabile chi è risultato assente in quanto si trovava dal medico di famiglia - Al lavoratore spetta una seconda visita fiscale (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22065/2004)

Il lavoratore in malattia che risulti assente ad una visita di controllo perché sottoposto, nello stesso orario, ad una delicata visita da parte del medico di famiglia non perde i benefici economici. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ribaltando le sentenze dei giudici di merito che avevano ritenuto ingiustificata l'assenza di una dipendente alla visita fiscale che si era recata dal medico di famiglia. La donna si era difesa sostenendo che l'orario della visita - coincidente con quello della visita fiscale - era l'unico disponibile e che, oltretutto, il medico di fiducia si trovava a diversi chilometri dall'abitazione della paziente. I giudici di primo e di secondo grado le avevano dato torto, ritenendo che la donna aveva accettato consapevolmente il rischio di non essere reperita alla visita fiscale. Ma la Suprema Corte è stata di tutt'altro avviso e, dopo aver ricordato che, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa, il lavoratore ha sempre diritto ad una seconda visita di controllo, ha affermato che l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, "da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità". In virtù di tale principio, appare errata la motivazione della sentenza di appello, secondo la quale la lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione, in modo da poter essere reperibile nelle fasce orarie, "così attribuendo a tale funzione una posizione prioritaria rispetto alla cura della salute", che invece "è tutelato dall'art. 32 non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come diritto primario ed assoluto". (29 dicembre 2004)

Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante per forte mal di denti (Corte di Cassazione con sentenza del 10/12/98 n. 12458, pres. De Tommaso, est. Eula)

Il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità - che esclude la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi dell'art. 5, u.c., L. 11/11/83 n. 638 - può anche consistere nell'essersi il lavoratore dovuto recare presso il proprio medico curante per la verifica dell'andamento della malattia o da altro medico per altre ragioni, a condizione che il lavoratore dimostri la necessità e l'indifferibilità di tale visita, allo scopo di evitare un pregiudizio alla propria salute (nella fattispecie, è stata ritenuta giustificata l'assenza del lavoratore recatosi dal medico curante perché afflitto da un forte mal di denti).

Possibilità di contestare le risultanze della visita di controllo (Trib. Parma 14 gennaio 2000, est. Vezzosi)

Sebbene l'art.6 del DM 15/7/86 stabilisca che il lavoratore che non accetta l'esito della visita di controllo è tenuto a eccipirlo, seduta stante, al medico sanitario, il lavoratore che non abbia sollevato tale eccezione può sempre agire giudizialmente per contestare le risultanze della visita medica di controllo.

Visita ambulatoriale (Corte di cassazione con sentenza del 14/09/1993)

Non è infrequente il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata.

Visita cardiologica ed elettrocardiogramma giustificato motivo di assenza (Corte di cassazione sezione lavoro con sentenza n. 20080 del 21/07/2008)

L'assenza del dipendente per sottoporsi a visita cardiologica e a elettrocardiogramma è stata ritenuta dalla Suprema Corte seria e valida ragione nonché interesse apprezzabile per l'allontanamento dal domicilio.

Persecutorio disporre più visite di controllo per malattia già accertata con controlli precedenti (Corte di cassazione sez. lav. 19 gennaio 1999, n. 475 - Pres. Sommella - Est. Miani Canevari - PM. Buonajuto)

E' risarcibile il danno derivato al dipendente da un comportamento illegittimo e persecutorio del datore di lavoro, consistito nella richiesta a più riprese, all'Inps dell'effettuazione di visite mediche domiciliari di controllo dello stato di malattia del lavoratore, attestato dal certificato del medico curante, nonostante la malattia fosse stata già accertata dai controlli precedenti. Nella specie il S. C. ha confermato la sentenza d'appello secondo la quale il comportamento del datore di lavoro aveva causato un aggravamento della malattia del lavoratore tale da portare ad una invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro, riformandola, tuttavia per quanto attiene alla determinazione del risarcimento del danno morale e di quello patrimoniale derivante dalla ridotta capacità di lavoro

Assenza dal domicilio (Tribunale di Bassano del Grappa del 2/05/2002)

Il Tribunale con la decisione in esame ha ritenuto che la visita di controllo disposta dall'amministrazione, qualora non sia stata in concreto effettuata a causa dell'assenza del dipendente, l'assenza stessa può considerarsi giustificata solo nel caso in cui sia stata determinata da ragioni che rendano indifferibile la presenza del dipendente. Il dipendente a giustificazione dell'assenza al domicilio aveva sostenuto di essersi recato presso un ambulatorio per effettuare una visita medica. Il Tribunale, rilevato che l'orario dell'ambulatorio copriva un arco di tempo che andava dalle ore 9,00 alle ore 13,00, quindi superiore alle fasce orarie di reperibilità, rigettava il ricorso dando ragione all'INPS che aveva trattenuto la retribuzione. Questa decisione del Tribunale si conforma all'orientamento consolidato tenuto dalla Corte di Cassazione, secondo il quale, perché l'assenza al domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, sia giustificata, non è sufficiente la prova della necessità della visita medica, rendendosi indispensabile anche la prova dell'indifferibilità della stessa.

Obbligo di reperibilità durante la malattia (Cassazione sezione lavoro n. 27429 del 13/12/2005)

Il lavoratore deve provare la necessità di allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità imposte dalla normativa vigente. Sotto questo profilo la produzione di certificati di visita può giustificare l'assenza in senso generale, ma non anche la necessità di assentarsi proprio in coincidenza con le predette fasce. Il fatto che le strutture pubbliche siano aperte di solito al mattino e gli studi medici (di solito) il pomeriggio non significa che essi non possano essere aperti anche durante la fasce orarie di reperibilità. Non si può imputare al datore di lavoro la natura persecutoria della scelta dell'orario di visita da parte del medico incaricato del controllo.

Assenza dal domicilio possibile un'eventuale sanzione disciplinare (Cassazione sentenza 4247 del 2/03/2004)

Ricordiamo che il lavoratore che non riesca a giustificare adeguatamente l'assenza dal domicilio durante la richiesta reperibilità per malattia rischia, oltre la sanzione legale della perdita del trattamento economico, anche un'eventuale sanzione disciplinare. Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha stabilito che l'assenza del lavoratore deve essere giustificata dalla necessità di non poter adempiere a viste o controlli ecc. in ore diverse da quelle delle fasce protette di cui alla legge n. 638 del 1983.

Assenza dal domicilio (Cassazione sentenza 8012 del 6/04/2006)

L'assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito (Tribunale o Corte d'Appello) quale giustificato motivo del mancato controllo fiscale; ad integrare l'infrazione contestata non è sufficiente la mera assenza dal domicilio, ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore di sottrarsi alla visita di controllo.

Una lavoratrice dipendente di Poste Italiane ammalata a causa di ricaduta conseguente ad infortunio sul lavoro, sottoposta a visita fiscale, illegittima non trattandosi di malattia. Nonostante la giustificazione dell'assenza motivata dalla presenza in istituto convenzionato per un ciclo di cure, l'azienda applicava la sanzione.

Adito il giudice del lavoro, il Tribunale respingeva il ricorso costringendo la lavoratrice a ricorrere in appello. La Corte d'Appello riformava la sentenza, tra le altre motivazione riportiamo quella più interessante: ***“ è irrilevante che la malattia fosse conseguenza di infortunio sul lavoro o una normale malattia; la sanzione disciplinare può essere applicata al dipendente il quale, col suo comportamento, dimostri di avere inteso sottrarsi al controllo medico; non è quindi sufficiente la mera assenza del lavoratore alla visita domiciliare, ma occorre dimostrare che egli abbia dolosamente inteso sottrarsi alla visita di controllo”***

Avverso tale pronuncia, Poste Italiane ricorreva in Cassazione; i giudici di legittimità confermavano la sentenza della Corte d'appello dando quindi ragione alla lavoratrice.

La cassazione, con la sentenza richiamata, tra l'altro afferma che:” in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza...non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito,...anche da una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore...”

Visita di controllo - il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia anche se si stabilisce in una località isolata di montagna difficilmente raggiungibile dal medico di controllo - Purché indichi nei certificati il proprio domicilio (Cassazione Sezione Lavoro n. 5023 del 4 aprile 2001, Pres. Santojanni, Rel. Vigolo).

In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all'INPS e al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l'onere di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia, per consentire il controllo. Il lavoratore ha poi l'obbligo di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall'INPS, pena la decadenza dal diritto al trattamento economico. Una volta che il lavoratore abbia adempiuto a tali oneri, egli è libero, come è previsto dall'art. 16 della Costituzione, di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Non è in contrasto con i generali principi di correttezza e buona fede il comportamento del lavoratore che preferisca trascorrere il periodo di malattia in località isolata di montagna, seppure raggiungibile con un'ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che l'amministrazione pubblica sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abitazione. Pertanto, ove il medico incaricato del controllo si astenga dall'eseguirlo per la difficoltà di accesso alla località dove si trova il lavoratore, questi non perde il diritto al trattamento economico di malattia

Visita di controllo all'estero

La Corte di Cassazione con sentenza in data 9/10/1998 ha affermato che rientra nel dovere di diligenza del dipendente che si ammala all'estero, accertarsi (anche mediante una semplice telefonata) che effettivamente il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato malattia e dell'indirizzo dove effettuare la visita fiscale.

Visita fiscale effettuata presso un albergo

La Corte di Cassazione con sentenza in data 09/10/1998 ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. Il tal caso il dipendente ha l'onere di comunicare con precisione l'indirizzo in cui far effettuare l'eventuale visita di controllo.

Lo svolgimento, durante l'assenza per malattia, di attività "hobbistiche" può essere ritenuto compatibile con lo stato di salute del dipendente - Perché non hanno le caratteristiche usuranti della prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7198 del 26 maggio 2001, Pres. Genghini, Rel. Coletti).

Fausto M., dipendente della S.p.A. Cartiere del Garda, nel luglio del 1996 ha avuto un incidente mentre conduceva in retromarcia un carrello nel reparto spedizioni. Il medico del pronto soccorso ha diagnosticato un "colpo di frusta", con prognosi di dieci giorni di riposo e con suggerimento di applicare un "collare".

L'azienda ha avviato nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare, contestandogli l'addebito di avere prestato attività di carattere lavorativo e sportivo mentre era assente per l'infortunio.

Il lavoratore si è difeso sostenendo di essersi limitato a trascorrere alcune ore presso un circolo velico.

L'azienda lo ha licenziato per avere tenuto una condotta incompatibile con "la situazione di inidoneità al lavoro nei termini e per gli effetti asseriti nel certificato medico".

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Rovereto, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Il Pretore, dopo avere assunto una consulenza tecnica, ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il lavoratore si sia reso responsabile di una grave violazione del dovere di fedeltà per avere "simulato l'infortunio" e "ingigantito le conseguenze" dell'episodio. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Rovereto che, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica, ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione di Fausto M. nel posto di lavoro. Il Tribunale ha motivato la sua decisione osservando che il Pretore aveva ritenuto il lavoratore responsabile di comportamenti che non gli erano stati contestati dall'azienda, quali la simulazione dell'infortunio e l'ingigantimento delle sue conseguenze e che pertanto non potevano essere presi in considerazione; inoltre, basandosi anche sugli accertamenti svolti dal secondo consulente tecnico, ha ritenuto che i postumi da "colpo di frusta" non avrebbero certamente consentito al lavoratore di svolgere le sue mansioni e che le attività svolte dal lavoratore durante l'assenza, avendo carattere "hobbistico", potevano ritenersi del tutto compatibili con il tipo di malattia da lui sofferto e tali da non ritardarne la guarigione, anche se per svolgerle il lavoratore non aveva usato il "collare" consigliatogli.

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando il Tribunale per avere erroneamente valutato i comportamenti tenuti dal lavoratore e per avere disposto una nuova consulenza tecnica, mentre l'art. 437 cod. proc. civ. vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7198 del 26 maggio 2001, Pres. Genghini, Rel. Coletti) ha rigettato il ricorso, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma l'utilizzo di saperi specialistici per operare valutazioni che richiedano l'ausilio di specifiche condizioni o strumentazioni tecniche; essa, pertanto, è liberamente disposta dal giudice in ogni grado del giudizio di

merito e sfugge, nel processo del lavoro, alla regola contenuta nell'art. 437 cod. proc. Civ. La Corte inoltre ha rilevato che il Tribunale, con accertamento adeguatamente motivato, ha escluso che sia stato dimostrato lo svolgimento, da parte del dipendente, di prestazioni di carattere lavorativo, rilevando come viceversa sussisteva la prova che l'attività da lui svolta presso il circolo velico aveva natura ricreativa. Pertanto, in adesione a considerazioni di medicina del lavoro svolte dal CTU, ha ritenuto che tale attività, proprio per il suo carattere amatoriale, non aveva le caratteristiche pressanti e usuranti di una prestazione lavorativa, legata a vincoli di orario e di subalternità gerarchica e ha, così, coerentemente escluso che la segnalata presenza del lavoratore sul lago potesse determinare un ritardo nel recupero per l'abilità al lavoro o nel rientro in azienda.